

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2733 del 15/06/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Azienda Agricola VEZZOSI ROBERTO i.i." - Baiso.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2821 del 12/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 11115/2020

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "Azienda Agricola VEZZOSI ROBERTO i.i." - Baiso.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Azienda Agricola VEZZOSI ROBERTO i.i.**", avente sede legale e stabilimento nel comune di **Baiso – Via Sasso Grosso n.5**, inerente l'attività di allevamento bestiame e coltivazione fondo, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/47400 del 30/03/2020 e le successive integrazioni acquisite al protocollo di ARPAE n.PG/60876 del 27/04/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Preso atto che la presente domanda è inerente un unico punto di scarico (S1), in corpo idrico superficiale che raccoglie le acque reflue assimilate alle domestiche prodotte dall'attività di mungitura, derivanti dai lavaggi dell'impianto di mungitura della stalla e della sala latte e le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello spogliatoio della stalla unitamente alle acque reflue domestiche provenienti da due abitazioni funzionali all'attività, mentre le acque reflue di lavaggio dei pavimenti della zona di mungitura, inserite nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 25314, vengono raccolte in una vasca ed inviate al pozzo nero aziendale.

Preso atto altresì che, relativamente alle acque reflue provenienti dai lavaggi dell'impianto di mungitura e dalla sala latte, La Ditta, chiedendo l'assimilazione, dichiara che, essendo provenienti da un'Azienda agricola dedita all'allevamento del bestiame, rientrano nella fattispecie prevista al paragrafo 2.3, comma 2, lettera c) della DGR 1053/2003;

Ritenuto che relativamente alle sopra dette acque provenienti dai lavaggi dell'impianto di mungitura e dalla sala latte, afferenti allo scarico (S1) oggetto di autorizzazione, come richiesto nella domanda dal richiedente, esse si possano configurare quali acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera b) del D. Lgs 152/06 e del paragrafo 2.3, comma 2, lettera c) della DGR 1053/2003, in quanto provenienti da impresa agricola dedita all'allevamento del bestiame che soddisfa i requisiti di legge sopra richiamati;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Dato atto che la Ditta ha presentato, in data 16/10/2019, la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 25314, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti, presa a riferimento per il presente Atto e che risulta conforme al citato Regolamento;

Acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Reggio Emilia, n.PG/64103 del 30/04/2019, per lo scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue assimilate alle domestiche inclusive delle acque reflue domestiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per lo stabilimento della Ditta "**Azienda Agricola VEZZOSI ROBERTO i.i.**" ubicato nel comune di **Baiso - Via Sasso Grosso n.5**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico (S1), in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e della DGR 1053/2003
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.

	112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di assimilare le acque reflue industriali consistenti in acque derivanti dai lavaggi dell'impianto di mungitura della stalla e della sala latte, recapitanti al punto di scarico S1, alle acque reflue domestiche, ai sensi dell' art. 101 comma 7 lettera b) del D.Lgs 152/2006 e del paragrafo 2.3, comma 2, lettera c) della DGR 1053/2003;

3) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico (S1) in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche inclusive delle acque reflue domestiche , ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche assimilate alle domestiche inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006

- La presente autorizzazione fa riferimento ad un unico punto di scarico S1 in cui confluiscono le acque reflue assimilate alle domestiche prodotte dall'attività di mungitura, derivanti dai lavaggi dell'impianto di mungitura connesso con l'allevamento e della sala latte e le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello spogliatoio della stalla unitamente a quelle provenienti da due abitazioni funzionali all'attività, per un carico inquinante pari a 15 abitanti equivalenti (AE).

Lo schema fognario dell'insediamento è caratterizzato da reti fognarie separate per le acque reflue assimilate e domestiche.

I reflui immessi nello scarico vengono trattati da:

- n. 1 degrassatore da 500 l per le cucine delle abitazioni;
- n. 1 degrassatore da 500 l per i reflui della sala latte e mungitura;
- n. 1 fossa Imhoff da 6.250 l;
- n. 1 filtro batterico anaerobico da 12 m³ .

Il recapito finale dello scarico è un fosso aziendale che confluisce nel fossato stradale di via Sasso Grosso a cielo aperto che si immette in torrente Tresinaro.

Le acque reflue di lavaggio dei pavimenti della zona di mungitura non sono inviate allo scarico ma vengono raccolte in una vasca ed inviate al pozzo nero aziendale e risultano pertanto inserite nella Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N. 25314,

Per le acque pluviali e meteoriche non è previsto alcun sistema di raccolta e non sono oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

Prescrizioni per lo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche assimilate alle domestiche inclusive delle acque reflue domestiche:

1. Nella realizzazione dell'intervento dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni;
3. Dovrà essere eseguita la messa in esercizio dell'impianto di trattamento acque entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. Comunicazione dell'avvenuta messa in esercizio dovrà essere trasmessa anche alla scrivente Agenzia;
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'articolo 101 comma 7, lettera b) del D.Lgs. 152/06, la Ditta dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione, unitamente all'istanza di modifica di AUA, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Reggio Emilia, per i conseguenti atti di competenza;
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;

6. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA;
7. Per lo scarico finale, trattandosi di scarico di acque reflue domestiche avente potenzialità minore di 50 A.E., come previsto al punto 4.7 comma IV della DGR 1053/2003 non sono previsti limiti di accettabilità, il controllo sullo stesso verrà effettuato sulla base degli interventi di manutenzione da effettuare agli impianti come precisato al successivo punto 7;
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
9. Degli interventi di cui al punto 7 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto, e tenere a disposizione degli organi di controllo, la relativa documentazione;
10. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa;
11. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale;
12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque;

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

Dai dati presenti nella Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, indicata nella domanda di AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento;
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui.

Prescrizioni

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento regionale n.1/2016.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che all'interno e all'esterno dei fabbricati non sono presenti emissioni sonore significative e che pertanto l'attività risulta compatibile con la classificazione acustica del Comune di Baiso.

Devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.